

LA COSTITUZIONE « PURITATEM » E LA VERSIONE GRECA DEL « LIBER AUGUSTALIS »

Premessa

Grande è il divario delle opinioni — da Andrea da Barletta ai più recenti studiosi — intorno al senso e al contenuto della Costituzione *Puritatem* e particolarmente in ordine alla recezione in essa — quali fonti di diritto comune — della normativa sia longobarda che romana.

Ma malgrado l'acume delle interpretazioni e la copia degli elementi di convinzione portati pro e contro le varie tesi sul senso e sulla portata del richiamo al diritto longobardo e al diritto romano, un punto tuttavia è fin'ora rimasto in ombra: il contributo che alla soluzione del problema potrebbe portare la riflessione sulla versione greca del *Liber Augustalis*¹. E sarà questo appunto l'oggetto della nostra indagine.

¹ Cfr. CALASSO, *La Constitutio « Puritatem » del « Liber Augustalis » e il diritto comune nel « Regnum Siciliae »*, in Studi in onore di Calisse, I, pp. 499 sgg.

Alla versione greca del *Liber Augustalis* — il *nòmos basilikòs* (il testo è stato per la prima volta pubblicato dal Carcani nel 1786) poca attenzione suole essere accordata dalla recente dottrina che pur tanto impegno ha speso e continua a spendere sulla opera legislativa di Federico II di Svevia: eppure un'attenta riflessione su di esso ci può consentire non trascurabili ipotesi di lavoro sugli effetti nella pratica della applicazione del *Liber Augustalis* e delle reazioni che queste suscitano nei circoli ufficiali.

Già infatti, fin dalla metà del secolo XVIII (ci riferiamo alle « Brevi osservazioni inedite » che il Martorelli aveva indirizzato a D. Domenico Salomone, consigliere della R. Camera di S. Chiara (su cui v. ORLANDO, *Elogio al defunto D. G. Martorelli, celebre professore di greca erudizione nella nostra R. Università*, Napoli 1773; riportiamo la notizia dal TRIFONE, *Il testo greco delle Costituzioni di Federico II*, in *Scritti minori*, Edizioni del Centro Librario, Bari 1966, p. 71), l'erudito ellenista napoletano G. Martorelli poneva in luce

§ 2. — *La Costituzione Puritatem e la profonda incertezza sulla sua interpretazione.*

Agli specialisti sono ben note le dispute e le incertezze che hanno accompagnato fin dalle origini la Costituzione *Puritatem* di Federico II: dal suo primo commentatore Andrea da Barletta, ad Andrea d'Isernia al De Afflictis, dal Maranta al Monti e al Calasso (per citare soltanto alcuni fra gli studiosi che si sono più direttamente ed autorevolmente interessati al problema).

E ciò principalmente per il posto riservato al diritto longobardo, accanto ed in concorrenza con il diritto romano, quale fonte del diritto comune.

Recita la nostra costituzione: « *Et quod secundum constitutiones nostras, et in defectu earum, secundum consuetudines approbatas; ac demum secundum iura communia, Longobarda videlicet et Romana, [prout qualitas litigantium exegerit (iudices)], iudicabunt* »².

La interpretazione più ovvia, — già adombrata dal Maranta e sviluppata con la sagacia e limpidezza di pensiero che gli era proprio — dal Monti, è stata quella che nel Regno si sarebbero avute due specie di diritto comune: il longobardo, per i viventi secondo la legge longobarda e il romano per i viventi secondo la legge romana;

l'importanza della versione, che, per essere posteriore al testo originario, *costituirebbe un codex repetitae praelectionis* e la definitiva manifestazione della volontà imperiale.

Sotto questo profilo ci sarebbe da ritenere che il *Liber Augustalis* andrebbe emendato per tutto ciò che non trova riscontro nel testo greco.

Un freno a tali posizioni, dettate evidentemente da eccessivo entusiasmo, ebbe a porre Bartolomeo Capasso (v. CAPASSO, *Sulla storia esterna delle costituzioni di Federico II*, in Atti dell'Accademia Pontaniana, IX, 1869, p. 20-21), rilevando come non ci risulta che il testo abbia mai avuto ricognizione ufficiale e che in definitiva le varianti si sarebbero ridotte in sostanza a rettifiche di dettaglio o a qualche omissione. Lo segue sul primo punto il Trifone, pur rilevando la notevole e importante vastità delle varianti stesse e congetturando che l'opera comunque non sarebbe stata portata a termine per la morte del traduttore. Ma su questo punto vedi più avanti § 4.

² La espressione « *prout qualitas litigantium exegerit, indicabunt* » la troviamo espunta nella edizione del Dilcher (HERMAN DILCHER, *Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs II. Quellen der konstitutionen von Melfi und ihrer Novellen*. Studien und quellen zur welt Kaiser Friedrichs II. Band III, Böhlau Verlag Köln Wien 1975, p. 267).

ma tale soluzione, oltre a provocare forti prelessità e incertezze presta il fianco — come è stato già messo in rilievo — a due gravi e forse insuperabili obiezioni: per un verso che essa contrasterebbe con la nozione stessa, vigente in quell'epoca, di diritto comune³ e, per l'altro, che essa, pur così ovvia, non ha neppure sfiorato la mente dei suoi primi commentatori, da Andrea da Barletta a Marino da Caramanico e ad Andrea d'Isernia.

Ma sulla critica alla tesi del doppio impiego del diritto comune, l'uno ad uso dei viventi secondo la legge longobarda e l'altro per i viventi secondo la legge romana, rinviemo all'ampia, acuta e documentatissima indagine del Calasso⁴.

§ 3. — *Le contrastanti interpretazioni della Costituzione Puritatem e il loro superamento nella versione greca del Liber Augustalis.*

Stando così le cose intendiamo sottoporre all'attenzione degli studiosi una nostra ipotesi di lavoro sulla base di un elemento che a quel che pare non è stato finora preso in considerazione da nessuno degli interpreti del pensiero di Federico in ordine alla Costituzione *Puritatem*: cioè il trattamento fatto ad essa nella versione greca del *Liber Augustalis*.

Orbene, sta di fatto che il testo greco — contraddicendo all'indirizzo di estrema fedeltà all'originale che in genere caratterizza la versione — ha eliminato dalla costituzione tutto ciò che riguarda la gerarchia delle fonti e, per conseguenza, l'inciso concernente il diritto comune⁵.

E questo rilievo, anche indipendentemente dalla questione sulla efficacia normativa della detta versione, sembra dare senz'altro ragione alla tesi del Calasso sulla incongruenza e inesplicabilità della equiparazione dei due sistemi giuridici: non per nulla la omissione

³ V. CALASSO, cit., p. 518.

⁴ V. CALASSO, cit., pp. 499 sgg.

⁵ CARCANI, *Constitutiones Regum Regni Utriusque Siciliae etc.*, Neapoli 1786, pp. 63-64; v. anche TH. VON DER LIECK-BUYKN, *Die konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstauten für sein Königreich Sizilien. Ergänzungsband I. Der griechische text. Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II.*, Band V, 1, Böhlau Verlag Köln Wien, 1978.

nella versione greca può bene far pensare che l'imperatore fosse tornato sulle sue precedenti posizioni, eliminando tutto l'inciso relativo alla versione greca del *Liber Augustalis*.

E a riguardo va tenuto da conto che tra la data di compilazione del *Liber Augustalis* e quella della versione greca dello stesso deve essere intercorso, come vedremo fra breve, necessariamente un notevole lasso di tempo, sì da essersi potuta nel frattempo formare, nella pratica forense e amministrativa, una certa opinione sulla portata e le implicazioni della nostra costituzione.

E tale opinione deve essere stata sì negativa da avere indotto l'imperatore e i suoi collaboratori a tornare sull'argomento e a ritenere miglior partito quello di eliminare tutto l'inciso concernente i *jura communia* nella rielaborazione greca della nostra costituzione. Si tratta evidentemente di una rielaborazione che probabilmente nelle intenzioni di Federico rappresentava una « *repetita praelectio* » dello originario dettato.

Ad ogni modo, dalla eliminazione nella versione greca del richiamo che ci interessa, deriva una fondamentale conseguenza: quella cioè della inanità e della inutilità degli sforzi interpretativi sull'inciso che ci interessa della Costituzione *Puritatem* tanto più che essi, come è stato già osservato⁶, tendevano a spiegare ciò che in effetti era inesplicabile.

Da quanto premesso e ove si prenda in considerazione la nostra ipotesi di lavoro un punto potrebbe essere tenuto per certo: quello che alla luce delle esperienze maturate nella prassi forense e amministrativa della stessa età federiciana quell'inciso si rivelò un inutile ingombro, sì da essere rimasto inapplicato e sostanzialmente rifiutato: e quindi la necessità, nella successiva rielaborazione, di correggere ed emendare la costituzione.

§ 4. — *Data di composizione ed efficacia normativa del Liber Augustalis: a) Il problema della data; b) La personalità del traduttore; c) Efficacia normativa.*

Ma per una migliore valutazione del senso e della portata di tale modifica nella versione greca della Costituzione *Puritatem*, gio-

⁶ V. CALASSO, cit., p. 499 sgg.

verà affrontare l'altro problema intorno alla data di composizione e alla efficacia normativa della versione greca del *Liber Augustalis*, e cioè se sia rimasta un'opera non portata a termine e quindi non sanzionata dal sigillo imperiale o se invece abbia in effetti ricevuto tale sanzione e si ponga come un vero e proprio « *codex repetitae praelectionis* » ad uso, pur se non esclusivo⁷, delle popolazioni grecolucenti dell'Italia Meridionale.

E ciò al fine anche di stabilire se la deminutio di cui si tratta sia o no da riferire alla influenza esercitata sui compilatori della versione basilica dalle istanze espresse dalla esperienza giudiziaria e amministrativa maturata nel lasso di tempo intercorso tra le due compilazioni.

a) sul problema della data di composizione del *Nòmos Basilikòs*, non abbiamo da registrare che l'opinione del Martorelli, il quale riteneva che l'opera sarebbe rimasta interrotta per la sopravvenuta morte del traduttore.

Ma è questa una tesi inaccettabile poiché l'opera si presenta a noi come compiuta dato che la traduzione comprende anche l'epilogo dell'opera originaria. Se qualche impedimento si è potuto frapporre all'entrata in vigore di essa, non può essere individuato che nella morte dell'imperatore; ma è questa una soluzione che avanziamo solo a titolo di ipotesi dacché ci rendiamo conto che ad essa mancherebbe, allo stato, un saldo supporto testuale.

Ci induce tuttavia nell'opinione che l'opera sia stata portata a termine nell'ultimo anno di vita dell'imperatore la considerazione che nel testo greco manca il richiamo elogiativo a Pier delle Vigne espresso suggestivamente nell'epilogo della costituzione 94 del libro III del *Liber Augustalis*: « *Accipite, o populi, Constitutiones..... quas per Magistrum Petrum de Vineis Capuanum, Magnae Curiae Nostrae Iudicem fidelem nostrum mandavimus compilari* »⁸. E ciò ci permette di datare la redazione greca ad età posteriore alla morte e alla *damnatio memoriae* di Pier delle Vigne e cioè alla prima metà dell'anno 1249, età questa assai prossima alla morte dell'imperatore (13 dicembre 1250).

Sarebbero trascorsi quindi circa 20 anni tra la data originaria

⁷ TRIFONE, cit., p. 71.

⁸ CARCANI, cit., p. 124; TH. VON DER LIECK BUYKN, cit., pp. 149-150.

della costituzione e la sua versione greca: tempo quindi più che sufficiente per un ripensamento, sulla base probabilmente della pratica forense e amministrativa, in ordine alla opportunità di mantenere il binomio diritto longobardo-diritto romano quali fonti del diritto comune.

Ad ogni modo, tra la morte di Pier delle Vigne e quella dell'imperatore è intercorso circa un anno e mezzo, un lasso di tempo questo più che sufficiente perché l'imperatore potesse confortare della sua sanzione la versione greca del *Liber Augustalis* e pubblicarla nel Regno.

Ma lo fece effettivamente?

Vero è che il Capasso, seguito da altri storici, ha ritenuto di potersi sbarazzare della testimonianza costituita dal detto epilogo rilevando che essa manca in alcuni manoscritti delle Costituzioni e che quindi sarebbe stato interpolato in un secondo tempo⁹; ma a parte la considerazione che esso è presente in altri autorevoli manoscritti — a cominciare dal Vaticano 1347 della prima metà del XIV secolo — sta di fatto che esso doveva essere presente nel testo ufficiale corrente nel Regno, se lo troviamo commentato già dai primi interpreti delle costituzioni federiciane come Bartolomeo da Capua¹⁰.

Che anzi va tenuto da conto che semplicemente assurda sarebbe stata una interpolazione del genere dopo la *damnatio memoriae* di Pier delle Vigne, tanto più che, come già notato dal Monti¹¹, nel detto epilogo Pietro è indicato come Logoteta del Regno, con il quale titolo ebbe a concludere la sua carriera, ma non quello semplicemente di giudice che portò fino al 1247.

Riteniamo a riguardo di dover condividere la tesi di quest'ultimo studioso il quale, pur accettando la tesi dell'interpolazione, ritiene che questa abbia avuto luogo essendo ancora in vita e al culmine della sua potenza Pier delle Vigne in una eventuale riveduta edizione del Codice Federiciano¹².

⁹ CAPASSO, cit., p. 18.

¹⁰ MONTI, *Pier delle Vigne e le costituzioni del 1231*, in *Lo Stato Normanno-Svevo, lineamenti e ricerche*, Trani 1945, p. 219.

¹¹ MONTI, cit., p. 220.

¹² MONTI, cit., p. 221.

b) Stabilito quindi che l'opera è posteriore alla *damnatio memoriae* di Pier delle Vigne, va ancora accertato un altro punto, quello della personalità del traduttore.

A riguardo, la vastità del compito, l'incarico ad esso affidato e consistente, oltre che nella versione greca, anche nella eliminazione del troppo e del vano che era nell'originale, come ci dimostrano le numerose variazioni apportate¹³ e che rivelano non un lavoro di semplice versione, ma una riconsiderazione critica parola per parola del testo originario, ci fanno pensare piuttosto all'opera di una commissione di giuristi, analogamente a quanto si era già verificato per la compilazione del *Liber Augustalis*¹⁴.

E deve essersi trattato di una personalità di alta qualificazione e di profonda competenza giuridica (oltre che di assoluta padronanza della lingua greca), come attestato dalla ineccepibilità e dal ductus tecnico della versione. Basti del resto guardare alle rubriche dei singoli titoli per rilevare di quanto il traduttore fosse superiore per tecnicismo di espressione e per capacità di padroneggiare il contenuto di ciascuna costituzione in tutte le sue particolarità, rispetto all'autore, o più precisamente agli autori del testo latino originario.

c) Per quel che riguarda la efficacia normativa del *Nómos Basilikós*, non si è creduto, dai pochissimi autori che l'hanno studiato, neppure di sfiorarlo, contenti del pensiero che l'opera fosse rimasta incompiuta¹⁵.

Ma, una volta contestato questo punto, il problema va posto e risolto. Il semplice fatto che ci sia pervenuto un manoscritto deve farci pensare, se pure come presunzione *iuris tantum*, che esso abbia trovato applicazione.

Se infatti l'opera era già completa alla morte di Pier delle Vigne, l'imperatore, che gli è sopravvissuto di oltre un anno, ha avuto tutto il tempo per munirla della sua sanzione e conferirle efficacia legislativa: e ce n'era bisogno, considerato il gran numero dei suoi sudditi la cui lingua corrente era quella greca.

A chi intenda contestare questo punto, incombe l'onere della dimostrazione: troppo facile altrimenti sarebbe il mettere fuori causa tante opere dell'antichità fino a noi pervenute in unico esemplare.

¹³ Vedi inoltre il lungo elenco in TRIFONE, cit., pp. 88 sgg.

¹⁴ Su cui v. MONTI, cit., p. 221 sgg.

¹⁵ TRIFONE, cit., p. 90.

§ 5. — *Conclusioni.*

Va quindi ritenuto che la versione greca del Liber Augustalis dimostra come, vivendo ancora Federico II, si era formata nei circoli giuridici una consolidata opinione sulla necessità di emendare la Costituzione *Puritatem*.

Di questa esigenza venne a farsi carico l'autore del Nómo*s* Basilikós che costituirebbe quindi, a questo riguardo, l'ultima espressione del pensiero dell'imperatore che, come tale, e pur se contenuta in una legge speciale per le popolazioni grecolucenti, dovrebbe prevalere nel pensiero precedentemente enunciato nel *Liber Augustalis*.

ANTONIO N. DE ROBERTIS